



COMUNE DI GORGOGLIONE
(Prov. di MATERA)

Via Roma n° 159 – Gorgoglione (MT) – Tel. 0835/560078 Fax. 0835/560257
email sindaco@comune.gorgoglione.mt.it

Ordinanza n. 09 del 18/05/2020

OGGETTO : Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina temporanea riavvio delle attività economiche, produttive e sociali, a decorrere dal 18/05/2020 e fino al 03/06/2020.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 18 maggio 2020;
VISTI i protocolli e le Linee-guida di riferimento per le singole attività;
CONSIDERATO che tali specifiche condizioni dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO l'ordinanza n. 22 del 17 Maggio 2020 del Presidente della Regione Basilicata;

RENDE NOTO

1. A decorrere da lunedì 18 maggio 2020 sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale e cessano di avere effetto le misure limitative della circolazione all'interno del medesimo territorio; sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata; resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

2. A decorrere da lunedì 18 maggio 2020 e fino al 3 giugno 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

- a) Commercio al dettaglio in sede fissa dalle ore 8.00 alle ore 20.00 esclusi la domenica e giorni festivi;
- b) Commercio su aree pubbliche dalle ore 07.00 alle ore 20.00 esclusi la domenica e giorni festivi;
- c) Attività artigianali dalle ore 07.00 alle ore 20.00;
- d) Servizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 06.00 alle ore 21.00;
- e) Attività di servizi della persona dalle ore 07.00 alle ore 22.00 con facoltà di apertura anche nei giorni festivi.

Le attività di cui sopra dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e dalle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

3. A decorrere dal 25 maggio 2020 saranno consentite:

- a) le attività delle **palestre**, ovvero le altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, **centri sportivi**, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni), centri e **circoli culturali, centri sociali e centri ricreativi**

AVVERTE

Che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurano adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le sanzioni vanno da euro 400,00 a euro 3.000,00 aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- trasmesso al Prefetto di Matera;
- trasmessa al Comando stazione dei Carabinieri;
- trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Stigliano;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale li, 18 maggio 2020

Provincia di Matera
N. 212 Reg. P.
Il presente atto viene affisso dal sottoscritto in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune, dove rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè dal 18 MAG. 2020 al 02 GIU. 2020

Gorgoglione, li 18 MAG. 2020



Visto: Si dichiara che il presente atto è stato affisso per il periodo suddetto.

IL SINDACO
Dot. Carmine NIGRO

Il Segretario Comunale